



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001096 - 28/01/2011 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/me

Roma, **28 GEN 2011**

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di MONZA
Via Borgazzi 83
20052 Monza (MB)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 328/2010_tariffa professionale _ artt. 56 e 37 TP_ disposizioni transitorie e definizione dei compensi spettanti ai sindaci di società

Con riferimento al quesito formulato in data 20 dicembre 2010 con il quale si chiedono, in considerazione delle disposizioni della nuova tariffa professionale (DM 2 settembre 2010, n. 169), indicazioni per la determinazione dei compensi spettanti ai sindaci per l'espletamento di tutte le verifiche trimestrali eseguite nel 2010, si osserva quanto segue.

L'art. 56 DM 169/2010 prevede, per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova tariffa (30 ottobre 2010), un trattamento differenziato per gli onorari specifici da quello previsto per gli onorari graduali, per i rimborsi di spese e per le indennità. Infatti, mentre gli onorari specifici sono determinati secondo la nuova tariffa indipendentemente dal compimento dei singoli atti/adempimenti necessari per l'espletamento dell'intero incarico/prestazione, gli onorari graduali, i rimborsi di spese e le indennità sono determinati "secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità".

Il legislatore ha previsto un trattamento di miglior favore per gli onorari specifici, che si riferiscono all'incarico nel suo complesso, consentendo l'applicazione della nuova tariffa anche laddove una parte dell'incarico/prestazione si sia svolto sotto la vigenza delle vecchie tariffe professionali.

Alla luce della citata disposizione si ritiene che gli onorari spettanti al sindaco per incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore della nuova tariffa, ma ancora in corso al 30 ottobre 2010, debbano essere determinati secondo le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del DM 169/2010. Pertanto, le disposizioni della nuova tariffa potranno essere applicate per la determinazione dei compensi spettanti per tutte le riunioni periodiche tenutesi nel 2010.

Si ricorda, inoltre, che per effetto delle disposizioni transitorie

- gli onorari di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 37 TP devono essere determinati secondo il criterio dell'interpolazione lineare;

- anche gli onorari spettanti al collegio sindacale per la partecipazione alle riunioni degli organi societari devono essere determinati facendo ricorso alla nuova tariffa, essendo anch'essi degli onorari specifici: il richiamo operato dal comma 4 dell'art. 37 agli onorari graduali di cui all'art. 26 costituisce, infatti, solo una modalità di calcolo degli onorari (ed anche in tale circostanza trovano applicazione le disposizioni del Nota Bene in calce alla Tabella 1 dell'art. 26);
- gli onorari del comma 4 dell'art. 37 TP, spettano ai sindaci anche per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazioni che portano all'ordine dei giorno l'approvazione del bilancio¹.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione



¹ Alla lettera c), comma 1 dell'art. 37 TP sono disciplinati gli onorari spettanti ai sindaci per la partecipazione alle riunioni degli organi societari (assemblea, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo) e per la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale finalizzate al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunce ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile o comunque richieste da un componente dell'organo amministrativo, o da altri organi della società, o da altri enti o autorità. Non sono previsti quindi gli onorari specifici di cui al comma 4 per la partecipazione alle riunioni periodiche del collegio sindacale, in quanto tali riunioni sono già remunerate nell'ambito degli onorari previsti al comma 2. Gli onorari specifici spettanti per la partecipazione alle riunioni degli organi societari sono definiti dal comma 4 dell'articolo 37. Un'attenta lettura di tale ultima disposizione, evidenzia un mancato coordinamento con la lettera c), comma 1 dell'art. 37 TP. Forse sarebbe più corretto parlare dell'esistenza di un refuso all'interno della lettera c), comma 1, dell'art. 37. Infatti se si analizza il testo di tale disposizione si osserva che nella parte iniziale, riprendendo quanto previsto nelle precedenti tariffe, si afferma che ai sindaci spettano gli onorari di cui al comma 3 solo per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione che non portano all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio. Tale affermazione è però espressamente smentita al comma 4 dell'articolo 37, laddove **il legislatore si è premurato di disciplinare espressamente il compenso spettante ai sindaci per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione che portano all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio**. Orbene deve ritenersi che la volontà di inserire uno specifico onorario anche per tale attività non può essere messa in discussione per un mancato coordinamento normativo nell'ambito della lettera c) del primo comma.